



PIA FONDAZIONE DI VALLE CAMONICA

ONLUS

REGOLAMENTO PER L'IMPIEGO DI PERSONALE VOLONTARIO PRESSO

LA PIA FONDAZIONE DI VALLE CAMONICA ONLUS

(Approvato con Delibera del CDA n. 11 del 04/12/2015)

CRITERI GENERALI DI UTILIZZO

ART. 1. Le attività operative volontarie costituiscono l'espressione del contributo costruttivo della comunità civile allo sviluppo di servizi comunali di pubblica utilità, in connessione con lo sviluppo e diffusione dei servizi comunali sul territorio comunale.

In particolare, l'impiego di volontari anziani conferma la continuità del rapporto sociale del cittadino, superando il luogo comune che considera venir meno questa condizione con al fine dell'attività lavorativa.

Le attività volontarie possono vedere impegnati sia i singoli che le associazioni spontanee di volontariato iscritte all'Albo regionale o provinciale, operanti sul territorio di Malegno e Civate Camuno (AVAM, AUSER, Centro Anziani, AIDO).

ART. 2. L'impegno operativo volontario non va inteso come sostitutivo di prestazioni di lavoro subordinato e non deve essere indispensabile per garantire la normale attività delle istituzioni e dei servizi gestiti a livello territoriale o centrale dall'Amministrazione comunale, ma costituisce un arricchimento di dette attività tramite l'apporto del patrimonio di conoscenza e di esperienza dei volontari stessi.

L'effettuazione di attività socialmente utili non potrà mai assumere le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato, né potrà essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

ART. 3. L'attività volontaria è esercitata gratuitamente, con il solo diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute, debitamente documentate.

ART. 4. Per favorire la partecipazione a tale attività operativa del massimo numero di volontari, all'inizio di ciascun anno, i coordinatori dei servizi socio sanitari e della manutenzione e trasporti effettuano una ricognizione delle esigenze e dei bisogni legati all'attività operativa volontaria, procedendo quindi ai sensi del successivo articolo 9.

ART. 5. I requisiti per essere ammessi a prestare la propria opera in attività socialmente utili sono:

- a) Residenza in uno dei Comuni della Valle Camonica;
- b) Idoneità psico-fisica in relazione alla tipologia d'incarico che si intende svolgere;
- c) Essere titolari di pensioni di anzianità, di vecchiaia o d'invalidità;

ART. 6. L'impegno operativo non deve superare, per ogni volontario, le 18 ore settimanali e le 72 ore mensili.

ART. 7. L'incarico è revocabile in qualsiasi momento per recesso di una delle parti, e per sopravvenuta o manifesta inidoneità del volontario anziano.

SETTORI DI ATTIVITÀ

ART. 8. I volontari disponibili saranno impiegati per favorire gli interventi comunali di erogazione di servizi minuti e diffusi, in modo coordinato e territorialmente integrato nonché per espletare attività di pubblica utilità quali:

1. Servizio disabili e anziani: trasporto, accompagnamento e vari;
2. Sorveglianza, pulizia, piccola manutenzione ordinaria nelle strutture che ospitano i servizi della Fondazione;
3. Supporto alle attività culturali, ricreative e sportive;
4. Promozione di iniziative culturali, sportive, ricreative e del tempo libero volte a favorire la crescita sociale e il benessere delle persone.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE E FORMAZIONE DELL'ALBO VOLONTARI

ART. 9. Le attività operative dei volontari sono normalmente promosse e organizzate per quanto concerne le materie di sopra competenza dai coordinatori dei servizi individuati nell'articolo 4.

I volontari impiegati saranno assicurati, a copertura dei rischi per morte, invalidità permanente, responsabilità civile verso terzi (RCT), conseguenti alla loro attività presso la Pia Fondazione.

Il coordinatore del servizio interessato provvede alla redazione di un bando contenente tutte le indicazioni e le modalità per la realizzazione dell'attività e i requisiti specifici richiesti per la partecipazione al progetto.

I soggetti interessati a svolgere attività socialmente utili dovranno presentare domanda presso gli uffici della Pia Fondazione nei tempi e con le modalità previste nei bandi.

Alla domanda dovrà essere collegato:

- a) Certificato del medico curante con il quale si attesta l'idoneità psico-fisica alla realizzazione delle attività che verranno svolte. Tale certificato verrà conservato presso l'Ufficio promotore del servizio, dovrà essere rinnovato annualmente a cura del volontario;
- b) Autocertificazione di non aver riportato condanne penali;
- c) Breve curriculum indicante le abilità e le conoscenze possedute, anche con riferimento a pregresse esperienze lavorative, riferite alle attività oggetto del bando.

Il Responsabile sottoporrà il soggetto interessato a colloquio circa l'idoneità a svolgere le attività oggetto del bando.

Fra i candidati risultati idonei saranno formate graduatorie distinte per singolo progetto di attività. Contenenti i nominativi di quei candidati che sono risultati idonei e che andranno a formare l'albo dei volontari. L'iscrizione all'albo ha carattere permanente.

ART. 10. A ciascun volontario sarà rilasciato un tesserino di riconoscimento con dati anagrafici e fotografia, inerente la qualificazione dello stesso come “addetto a pubblico servizio”, con indicazione dell’attività in cui viene impiegato.

I volontari rispondono al coordinatore del servizio competente nell’ambito di:

- regolarità della presenza;
- buona conduzione dell’attività sia per metodi sia per risultati;
- persistenza dell’idoneità.

Ai volontari impegnati ai sensi del presente regolamento saranno forniti, per l’uso, a carico della Pia Fondazione, gli indumenti e gli strumenti necessari per lo svolgimento delle diverse attività sociali.

I volontari svolgeranno la loro attività in conformità a quanto disposto dal D.Lgs n. 81/2005 e successive modifiche e integrazioni, utilizzando a tal fine il vestiario antinfortunistico e i dispositivi di protezione individuali forniti dal Comune.

Sarà cura del coordinatore del servizio di prevenzione informare i volontari del contenuto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e sull’utilizzo di tali dispositivi di protezione.

In caso di intervenuta impossibilità ad effettuare la prestazione prevista, il volontario incaricato provvederà a segnalare tempestivamente la propria assenza al coordinatore del servizio cui è stato assegnato.

Per ottenere delle economie di gestione ed una migliore efficienza del servizio trasporti, potranno essere autorizzate forme di collaborazione con i vari Enti erogatori di servizi sociali sul territorio comunale (RSA, Cooperative Sociali, Associazioni di volontariato) tramite la struttura delle Convenzione.

La Pia Fondazione dunque, tramite Convenzione, potrà anche delegare il coordinamento di alcuni servizi (es. trasporto disabili) al Consorzio Sol.Co, di cui è membro.

ART. 11. Eventuali particolari condizioni di svolgimento dell’incarico saranno indicate, con carattere vincolante pena la revoca, della Convenzione-Accordo con la quale è stato assegnato l’affidamento, che il volontario interessato dovrà sottoscrivere per accettazione